

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 aprile 2008

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di aprile dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Sig. Laurent VIERIN

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Alberto CERISE.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1058** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA-UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE PER LA DELEGA ALL'UNIVERSITA' DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2897/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, recante "Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario" ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ai sensi del quale la riscossione della tassa regionale può, con deliberazione della Giunta regionale, essere delegata all'Università sulla base di apposita convenzione;

ritenuto, al fine di migliorare i servizi destinati agli studenti, di razionalizzare le procedure per il versamento della tassa suddetta, individuando nell'Università, in quanto soggetto che già riscuote le tasse ed i contributi a carico degli studenti per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio, il referente unico per la riscossione dei versamenti connessi agli studi universitari dovuti dagli studenti iscritti all'Università stessa;

preso atto che il Consiglio dell'Università ha espresso parere favorevole in ordine alla bozza di convenzione, come risulta dalla comunicazione in data 3 aprile 2008 prot. n. 2614;

visto inoltre l'articolo 6, comma 2, della sopra richiamata legge regionale n. 25/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale può esonerare, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa suddetta, oltre agli studenti individuati dalla citata legge regionale, altre eventuali categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2897 in data 23 agosto 2004, recante l'approvazione delle modalità per esoneri e rimborsi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e ritenuto opportuno revocarla per sostituirla con nuove disposizioni;

vista la propria deliberazione n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Politiche Educative dell'Assessorato Istruzione e Cultura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione ;

su proposta dell'Assessore all'Istruzione e Cultura, Laurent Viérin;
ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare, nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 25/2001, la bozza di convenzione tra la Regione e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per la delega all'Università alla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

2) di revocare la propria precedente deliberazione n. 2897 in data 23 agosto 2004, recante l'approvazione delle modalità per esoneri e rimborsi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E
L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA-UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE
PER LA DELEGA ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVESITARIO**

Con il presente accordo tra

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dal Direttore della Direzione Politiche Educative dell'Assessorato Istruzione e Cultura Dott. Danilo Riccarand, nato ad Aosta il 4 febbraio 1958, domiciliato per il presente atto in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, a ciò autorizzato con atto di delega del Presidente della Regione in data 9 novembre 2007 prot. n. 2911/SGT

E

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Pietro Passerin d'Entrèves, nato ad Aosta il 16 febbraio 1946, domiciliato per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio dell'Università n. 11 in data 12 marzo 2008;

qui di seguito chiamati anche “Regione” e “Università”, oppure - unitamente o disgiuntamente – “Parti”

Premesso che

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- l'Università della Valle Aosta - Université de la Vallée d'Aoste è autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ai sensi della vigente normativa statale in materia;
- per corsi di studio universitari si intendono i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, recante “Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, prevede, all'art. 5, comma 3, che la riscossione della tassa regionale possa essere delegata all'Università con deliberazione della Giunta regionale sulla base di apposita convenzione;

- ai fini di migliorare i servizi destinati agli studenti le Parti hanno congiuntamente ravvisato l'esigenza di razionalizzare le procedure per il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, individuando nell'Università, in quanto soggetto che già riscuote le tasse ed i contributi a carico degli studenti per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di studio, il referente unico per la riscossione dei versamenti connessi agli studi universitari dovuti dagli studenti iscritti all'Università stessa;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. La Regione delega all'Università la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 3 – Determinazione dell'importo della tassa

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio è stabilito dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, della L.R. n. 25/2001.
2. Le determinazioni della Giunta regionale, assunte ai sensi del precedente comma 1, sono comunicate all'Università entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

Art. 4 – Soggetti destinatari ed esoneri

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta da parte di tutti gli studenti per l'immatricolazione o l'iscrizione in ciascun anno accademico ai corsi di studio istituiti e attivati dall'Università, come identificati all'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. n. 270/2004.
2. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla disciplina vigente in materia, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
Qualora le modalità di erogazione dei benefici di cui trattasi prevedano che la liquidazione sia disposta in più rate, si considerano idonei, ai fini dell'esonero del pagamento della suddetta tassa, coloro che abbiano maturato i requisiti di merito richiesti entro la data ultima fissata per la liquidazione della seconda rata dei benefici stessi.

3. Sono altresì esonerati dal pagamento della suddetta tassa gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%.

Art. 5 – Modalità di riscossione e di trasferimento delle somme alla Regione

1. La riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario effettuata dall'Università avviene in un'unica soluzione, di norma, congiuntamente al versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari relativi a ciascun anno accademico.
2. L'Università provvede direttamente al rimborso della tassa regionale agli studenti rientranti nelle fattispecie individuate ai commi 2 e 3 del precedente art. 4.
3. L'ammontare totale delle somme introitate dall'Università relative alla tassa regionale per il diritto allo studio, al netto dei rimborsi effettuati direttamente ai sensi del precedente comma 2, è trasferito in un'unica soluzione alla Regione entro il 31 gennaio successivo all'anno accademico di riferimento.
4. L'Università, contestualmente al trasferimento dei fondi, provvede a trasmettere alla Regione idonea documentazione contenente i dati relativi alle riscossioni complessive, agli esoneri e ai trasferimenti definitivi dell'anno di competenza.

Art. 6 – Durata

1. La presente convenzione ha durata quinquennale, decorrente dall'anno accademico 2008/2009, e potrà essere rinnovata, entro sei mesi dalla scadenza, stabilita pertanto alla conclusione dell'anno accademico 2012/2013, mediante scambio formale di note tra le parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione formale entro sei mesi dall'inizio di ogni anno accademico.

Aosta,.....

Per la Regione

Per l'Università
